

CRISI D'IMPRESA

Transazione fiscale e possibilità di falcidia del debito tributario nel concordato semplificato

di **Francesca Dal Porto**



L'[articolo 182 ter L.F.](#), come noto, prevede che con il piano di cui all'[articolo 160 L.F.](#) (concordato preventivo) il debitore possa proporre il **pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e** dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, **nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie** e dei relativi accessori.

La condizione per avanzare una proposta di stralcio è che il piano preveda **la soddisfazione di tali crediti in misura non inferiore a quella realizzabile**, in ragione della collocazione preferenziale, **sul ricavato in caso di liquidazione**, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Tale valore deve essere indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67, comma 3, lettera d\) L.F.](#)

Se il credito tributario o contributivo è assistito da **privilegio**, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie **non possono essere comunque inferiori o meno vantaggiosi** rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un **grado di privilegio inferiore** o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Il **comma 5** dell'[articolo 182 ter L.F.](#) prevede che il debitore possa effettuare la **proposta di stralcio dei crediti tributari e previdenziali** anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione **dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis L.F.**

Ci si chiede se nel nuovo istituto del **concordato semplificato** di cui all'[articolo 18 D.L. 118/2021](#) esista la possibilità di presentare una **proposta di pagamento parziale dei crediti**

tributari e previdenziali così come previsto con la transazione fiscale.

In realtà, [l'articolo 182 ter L.F.](#) **non è richiamato nella disciplina del concordato semplificato** e, circa i contenuti della proposta, l'articolo 18 nulla dice se non che deve trattarsi di un concordato con cessione dei beni e che i creditori possono essere suddivisi in classi.

Il [comma 5](#) dell'articolo 18 D.L. 118/2021 prevede tuttavia che il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, **proceda con l'omologazione** del concordato semplificato dopo aver **verificato la regolarità del contraddittorio e del procedimento**, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione ed aver rilevato che **la proposta** non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e che comunque **assicura un'utilità a ciascun creditore**.

Leggendo la norma e alcune interpretazioni che sul punto sono state date, pare di poter concludere che le condizioni indicate per l'omologazione della proposta facciano riferimento anche **ai creditori prelatizi**, per cui **non è** quindi **necessariamente richiesto un pagamento integrale** ma un'utilità e l'assenza di pregiudizio rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare.

Di conseguenza, si può concludere dicendo che **la proposta di concordato semplificato può contenere uno stralcio anche per i creditori tributari e previdenziali**, pur senza passare dall'istituto della transazione fiscale di cui all'[articolo 182 ter L.F.](#) e pur rispettando l'ordine delle cause di prelazione.

L'[articolo 18 D.L. 118/2021](#) non richiama neanche l'[articolo 160 L.F.](#) che, al comma 2, stabilisce che la proposta può prevedere una **falcidia per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca**, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al **valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione** indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67, comma 3, lettera d\) L.F.](#)

Il mancato richiamo conferma l'interpretazione di cui sopra: **la possibilità di falcidia dei crediti prelatizi**, siano essi anche tributari o previdenziali, **nel concordato semplificato non è vincolata ad alcuna condizione** ma solo al rispetto della graduazione dei privilegi e al fatto che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e che comunque **assicuri un'utilità a ciascun creditore**.

È quindi necessario che l'**esperto** prima, nominato nella composizione negoziata della crisi di impresa, e poi l'**ausiliario** nominato dopo la presentazione della proposta di concordato semplificato, effettuino tale verifica: occorre **stimare i presumibili valori di realizzo dei beni dell'impresa in ipotesi di liquidazione fallimentare** e quindi la percentuale di soddisfazione che potrebbe essere riservata ai creditori, sulla base del grado di prelazione.

In tutti i casi in cui la proposta di concordato semplificato riservi ai creditori un'**utilità non inferiore a tali valore soglia** anche qualora preveda uno stralcio per i crediti tributari e previdenziali, sarà considerata accoglibile e quindi omologabile.

È lo stesso [articolo 18, comma 3, D.L. 118/2021](#) che stabilisce che il **tribunale acquisisce il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione** e alle garanzie offerte.

Anche all'ausiliario è richiesto un parere e sicuramente dovrà esprimersi sul punto, così da consentire ai creditori e al tribunale la giusta valutazione in ordine all'opportunità di opporsi all'omologazione, quanto ai primi, e all'opportunità di omologare la proposta quanto al secondo.